



ORDINANZA N. 433 DEL 18/12/2024

OGGETTO: Festeggiamenti per il Capodanno 2024. Provvedimenti in materia di accensione di fuochi artificiali, materie esplodenti in genere e giocattoli pirici

Il Sindaco

Premesso che, nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il Comune di Tivoli è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché dei fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppur in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;

Rilevato che:

tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata alla contemporaneità delle esplosioni, rischia di procurare danni e/o lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, provocate dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni;

tale condotta generalizzata, minaccia l'incolumità psico-fisica degli animali e che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

ulteriori ingenti danni possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico e privato in conseguenza del potenziale rischio di pericolo di incendio;

l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di giochi pirotecnici, in speciale misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l'attuazione di condotte criminali dinamitarde mediante ordigni atti ad arrecare danno a persone o cose;

Preso atto della sostanziale inefficacia degli appelli volti a disciplinare un uso responsabile degli ordigni e prodotti pirotecnici, il cui abuso è stato messo in evidenza dalla cronaca degli ultimi anni, soprattutto a danno di minori o di persone sprovviste dei requisiti personali o professionali richiesti per l'utilizzo di materiale pirotecnico;

Ritenuto necessario, altresì, salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressione di cultura ed arte universalmente apprezzati e che, positivamente, si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare



COMUNE DI TIVOLI

gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

- l'art. 50, comma 5 del medesimo D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal Decreto-Legge 20 febbraio 2017, nr. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, nr. 48 - recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";
- l'art. 57 del Regio Decreto nr. 77 del 18 giugno 1931, recante il "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", che recita "Senza licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme o, in genere, farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi";
- il Regio Decreto nr. 635 del 6 maggio 1940, recante il "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, nr. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123 recante "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

Richiamato, altresì, il Codice Penale, in particolare le fattispecie di cui:

- all'art. 660 c.p., che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo;
- all'art. 674 c.p., che punisce chiunque getta in un luogo pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone;
- all'art. 703 c.p., che fa divieto a chiunque in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, senza licenza dell'Autorità di sparare armi da fuoco, accendere fuochi d'artificio o lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme o, in genere, fare accensioni o esplosioni pericolose;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare uno specifico provvedimento contingibile ed urgente, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, essendo insufficienti gli strumenti normativi ordinari a contrastare adeguatamente ed efficacemente il fenomeno in narrativa, per il ristretto periodo di tempo che lo riguarda;

R A C C O M A N D A

- 1) di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita, di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesplosivo, ancor meno di tentare a riaccenderli;
- 2) lo scrupoloso rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123 – "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici", in particolare degli artt. 5 e 33, che limitano la vendita di giochi pirotecnici ai minori a seconda della categoria di prodotto;
- 3) di vigilare, affinché i minori non facciano uso o detengano simili materiali esplodenti al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro;

ORDINA

- a) **a far data da sabato 21 dicembre 2024 fino a tutto il giorno 6 gennaio 2025:**



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità





COMUNE DI TIVOLI

1) il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alle categorie di cui all'art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123 – “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, compresi gli ex fuochi di libera vendita, ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli o scintillanti e simili, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;

2) il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla categoria F1, F2 e F3 (art. 3 D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123) in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123);

3) il divieto di cedere, a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi di documento di identità;

b) dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07:00 del 01 gennaio 2025:

1) il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all'art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 – “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

2) il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, solai, luci e vedute *et similia*, di consentire a chiunque l'uso, le ‘effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 - “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali” con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per dieci giorni.

DISPONE

- che gli organi di polizia sono incaricati del controllo per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Tivoli
- che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it;
- Polizia di Stato – Commissariato Distaccato Tivoli: comm.tivoli@pecps.poliziadistato.it;
- Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Tivoli: trm29271@pec.carabinieri.it;
- Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Tivoli: trm21281@pec.carabinieri.it;
- Gruppo Guardia di Finanza “Guidonia-Montecelio”: rm2340000p@pec.gdf.it;
- Polizia Locale Città Metropolitana: polizia locale@pec.cittametropolitana.gov.it;
- Polizia Locale Tivoli: ufficio.comando@pec.comune.tivoli.rm.it;
- Settore VII – Attività Produttive del Comune di Tivoli: attivaproduttive@pec.comune.tivoli.rm.it;

AVVERTE

che, a norma dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, avverso alla presente Ordinanza è ammesso:



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità





COMUNE DI TIVOLI

entro 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio del Comune di Tivoli, ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Roma, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, nr. 1199;

entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio del Comune di Tivoli, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, nr. 104;

entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio del Comune di Tivoli, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, nr. 1199, per soli motivi di legittimità.

Tivoli, li 18/12/2024

IL SINDACO

F.TO MARCO INNOCENZI



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it





COMUNE DI TIVOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 4902)

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 433 del 18/12/2024

Oggetto: Festeggiamenti per il Capodanno 2024. Provvedimenti in materia di accensione di fuochi artificiali, materie esplodenti in genere e giocattoli pirici

Dell'Ordinanza 433 del 18/12/2024, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, li 18/12/2024

LA SEGRETERIA DEL SINDACO

F.TO LA SEGRETERIA DEL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it

